

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)****MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2****PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]**

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione integrata delle Città metropolitane.

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER IL RESTAURO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI SOTTOPOSTE A TUTELA.

ADEGUAMENTO 2 (VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 C) D.LGS. 50/2016)

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9424868F1A

LOTTO GEOGRAFICO Torino-Genova-Milano

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1

CLUSTER ASSEGNATO AQ3 – TORINO – GENOVA – MILANO - 7

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - "PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTA' DI TORINO";

DENOMINAZIONE INTERVENTO:

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici di Via Frejus 21 e Via Bixio 56

C.I.G. CONTRATTO SPECIFICO 9807831E2B CUP C12F22000100001

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

l'arch. Eros Primo residente per la carica in Torino, Via IV Marzo 19 in qualità di RUP, dell'Amministrazione Città di Torino, con sede in Torino in piazza Palazzo di Città n. 1 Codice fiscale e Partita IVA 00514490010, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Soggetto Attuatore**")

E

giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo, con atto autenticato nelle firme per notaio dott. Marco Valente in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, rep. 105515 / racc. 44311 in data 2 marzo 2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

- 1 Impresa ICIS s.r.l., con sede in Torino, corso Einaudi, 8;
- 2 Impresa SAB s.r.l., con sede in Perugia, via Pievaiola, 15;



- 3 Impresa MTSTUDIO s.r.l., con sede in Roma, via Archimede, 181;
- 4 Impresa N.E.TEC. s.r.l., con sede in Messina, via Consolare Pompea, 1.
(in seguito, **"Appaltatore"**);
(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

PREMESSO CHE

- a) I Piani Urbani Integrati (di seguito, **"PUI"**) sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, **"PNRR"**), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) l'art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputato all'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i criteri di selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione delle relative risorse;
- c) le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi ai PUI all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana e a presentarli al Ministero dell'Interno (di seguito, **"Amministrazione Titolare"**), in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 dicembre 2021;
- d) con successivo Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all'assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei PUI;
- e) al fine di accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito, **"Interventi"**), l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- f) previa pubblicazione del bando di gara del 29/09/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 settembre 2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022/S192-542498 del 05/10/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 115 del 03/10/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la **"PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER IL RESTAURO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI SOTTOPOSTE A TUTELA"**, (di seguito, la **"Procedura"**);
- g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il **"Codice dei Contratti"**), più accordi quadro multilaterali (di seguito, **"Accordi Quadro"**);
- h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 5 lotti geografici (di seguito, **"Lotti Geografici"**), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito **"Sub-Lotti Prestazionali"**) di seguito elencati:



- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
- Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;
- Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
- Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;

- j) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 2023-0021681 del 23/01/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster**");
- l) l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1;
- m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**Oda**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1;
- o) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico TORINO – GENOVA - MILANO, Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il Cluster 7 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- p) in data 8 febbraio 2023, atteso che le verifiche effettuate da Invitalia sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis*, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sono concluse ed in ragione dell'interesse pubblico prioritario coinvolto, è stata data anticipata esecuzione alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 dell'Accordo Quadro per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1, mediante sottoscrizione di un Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020
- q) con Verbale sottoscritto in data 20 luglio 2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente afferente l'intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster 7 del Lotto Geografico n. 1;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- r) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha inteso dare corso a quanto disposto con il predetto Verbale di avvio



d'urgenza dell'Accordo Quadro, mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dello stesso;

- s) in data 24 ottobre 2023 è stato firmato il Contratto specifico AOO122-044 prot. 3738 del 6 novembre 2023;
 - t) per la stipulazione del suddetto Contratto Specifico è stato emesso dal Soggetto Attuatore in epigrafe lo specifico OdA n. C12F22000100001/01 dell'8 maggio 2023 e le successive modifiche OdA n. C12F22000100001/01bis del 2 agosto 2023 e OdA n. C12F22000100001/01ter del 6 ottobre 2023;
 - u) Il progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale Atto DEL 180/2024 del 4 aprile 2024 è stato altresì sviluppato sulla base del Progetto di fattibilità tecnico-economica, approfondendone i contenuti ed adeguando il medesimo con ulteriori soluzioni progettuali e, quindi, è stato redatto per categorie di opere e importo lavori differenti da quanto previsto nel PFTE il cui importo era alla base del calcolo dell'onorario dell'incarico dei servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
 - v) In data 20 settembre 2024 è stato firmato il Contratto specifico – Adeguamento1 AOO122-051 prot. 3819 del 23 settembre 2024;
 - w) A seguito del suddetto contratto – Adeguamento1 è stato emesso dal Soggetto Attuatore in epigrafe un ulteriore OdA n. C12F22000100001/01 Appendice1 del 18 ottobre 2024;
 - x) per la stipula del presente contratto – Adeguamento2 è stato emesso dal Soggetto Attuatore in epigrafe un ulteriore OdA n. C12F22000100001/01 Appendice2 del 13 gennaio 2025;
 - y) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico di adeguamento (di seguito, il **“Contratto Specifico”**);
 - z) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal Contratto Specifico firmato e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate oltre che dal presente Contratto specifico – adeguamento2, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- aa) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 9807831E2B;
- bb) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
 - cc) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, *recante*
«Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
 - dd) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
 - ee) l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti sia per la fase progettuale che per quella esecutiva;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**



Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro - Lotto Geografico TORINO – GENOVA - MILANO - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), CIG 9424868F1A, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - il Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro dell'8 febbraio 2023 relativamente alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1, per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1;
 - il Verbale di avvio d'urgenza del 8 febbraio 2023 relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente afferente all'Intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster 7 del Lotto Geografico n. 1
 - l'OdA del Contratto Specifico n. C12F22000100001/01 dell'8 maggio 2023 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento, le Condizioni Particolari e il Cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione, l'OdA n. C12F22000100001/01bis del 2 agosto 2023, l'OdA n. C12F22000100001/01ter del 6 ottobre 2023 e l'OdA n. C12F22000100001/01quater del 23 aprile 2024;
 - l'ODA n. C12F22000100001/01 Appendice1 del 18 ottobre 2024 del Contratto specifico Adeguamento1
 - l'ODA n. C12F22000100001/01 Appendice2 del 13 gennaio 2025 del Contratto specifico Adeguamento2
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Si precisa che le Condizioni Particolari, allegata all'OdA, integrano e derogano gli altri documenti contrattuali.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5



ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “**Regolamento**”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura di cui al Sub-Disciplinare 1 – Allegato B.1 al Disciplinare Unico - per il restauro, il recupero, la riqualificazione e la manutenzione di edifici e immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, anche in ottica ecosostenibile e di efficientamento energetico e idrico, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, con soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.
2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:
 - a. **Progettazione variante ai sensi dell'art. 106 c.1.c) del D.Lgs 50/2026**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 15 delle Condizioni Generali, e art. 7 delle Condizioni Particolari, cui si rinvia espressamente;
 - b. **Direzione dei lavori (DL);**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 17 delle Condizioni Generali e art. 8 delle Condizioni Particolari, cui si rinvia espressamente;
 - c. **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 18 delle Condizioni Generali e art. 8 delle Condizioni Particolari, cui si rinvia espressamente;
3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati e con le stesse modalità previste nel contratto specifico AOO122-044 firmato in data 24 ottobre 2023 prot. 3738 del 6 novembre 2023 e del contratto specifico – Adeguamento1 AOO122-051 firmato in data 20 settembre 2024 prot. 3819 del 23 settembre 2024.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Direttore dell'Esecuzione (di seguito, **"DEC"**) per i relativi provvedimenti.



7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e della Direzione dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Torino.
8. E' designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'arch. Sabino Palermo.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, "**Coordinatore di progetto**"), ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, è ing. Marco Foletto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino al n. 9950R, Direttore Tecnico dello studio ICIS s.r.l. in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013, Codice ATECO 71.1 e 74.9.
2. Qualora diverso dal Responsabile di cui al co. precedente, il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è: ing. Alessandro Giustetto.
3. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: corso Einaudi 8, 10128 Torino, icis@pec.it.
5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto (progetto della variante e DL), in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, fanno parte dell'Ufficio di Direzione Lavori e sono le seguenti:
 - a. ing. Marco Foletto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino al n. 9950R, Direttore Tecnico di ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (Direttore dei Lavori);
 - b. arch. Marziano Pagella, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di TORINO al n. 2280, Direttore Tecnico di ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (componente dell'Ufficio di Direzione Lavori - opere edili);
 - c. ing. Ivano FAVARO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 7831R, Direttore Tecnico di ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (componente dell'Ufficio di Direzione Lavori - opere strutturali);
 - d. ing. Marco Lazzerini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 5323, Direttore Tecnico di ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (componente dell'Ufficio di Direzione Lavori - impianti fluidomeccanici);
 - e. ing. Simone Benedetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 9876, Direttore Tecnico di ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (componente dell'Ufficio di Direzione Lavori - impianti lettrici e speciali)
 - f. ing. Giuseppe Gaspare Amaro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino al n. 5228j, , Direttore Tecnico di ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (Direttore Operativo interventi antincendio e rilascio



asseverazioni);

- g. geom. Giuseppe Napoletano, iscritto all'Ordine dei Geometri della provincia di Torino al n. 7653, , socio ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (CSE);
- h. ing. Maria Cristina Mineo, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino al n. 14150, , Collaboratrice con P.IVA su base annua di ICIS s.r.l. con sede in corso Einaudi 8 a Torino, P.IVA 04842170013 (giovane professionista);

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione / CSP / Direzione Lavori / CSE / Attività di supporto alla progettazione)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. **Progettazione variante**
La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari specificate all'art. 4, 5, 6 e 7;
 - b. **Direzione dei lavori / CSE**
Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari specificate agli art. 4, 5, 6, e 8;
2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle.
3. I predetti servizi riguarderanno il restauro, il recupero, la riqualificazione e la manutenzione di edifici e immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, anche in ottica ecosostenibile e di efficientamento energetico e idrico, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, con soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.
4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
5. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle ulteriori attività di cui alla lettera c. del co. 1 che precede si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari. Il Soggetto Attuatore potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione



dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, esaminato il progetto di fattibilità tecnica economica (precedente livello di progettazione approvato), e le modifiche richieste dal Soggetto Attuatore, entrambi allegati all'OdA, ancorché non fisicamente, li assume come propri con accettazione completa, incondizionata ed esplicita dei suoi contenuti grafici e descrittivi

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dai seguenti Protocolli
 - Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali
 - Codice Etico delle Imprese
 - Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della città metropolitana di Torino
 - Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel PNRR", sottoscritto dalla Città con la Guardia di Finanza il 14/10/2022
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *"filiera delle imprese"*, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e dei Protocolli di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Articolo 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



all'obiettivo climatico.



1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la *"relazione di genere"* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10



febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 21 delle Condizioni Generali.
3. La redazione del progetto di variante viene svolta contestualmente allo svolgimento dei lavori.
4. Le prestazioni di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori, e comunque avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e termineranno all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.
5. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.
6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.
7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.
8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 27 delle Condizioni Generali.
9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di



sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.

10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale di adeguamento per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, sulla base dell'importo e delle categorie di lavoro del progetto esecutivo approvato. E' stato calcolato il compenso complessivo teorico in coerenza con quello inizialmente contrattualizzato a cui è stato dedotto l'importo a base di gara dell'incarico originario. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispettodì quanto sopra, ha individuato gli importi da riconoscere per spese e oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico, inserendoli nel corrispettivo calcolato ai sensi del DM 17/06/2016.
 2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 29,0000%, è pari ad € 40.444,76 (quarantamilaquattrocentoquarantaquattro/76), oltre IVA e oneri di legge, comprensive di spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016 ed è così composto:
 - a. **Progettazione variante** pari a euro €
29.081,49 (ventinovemilaottantuno/49);
 - b. **Direzione dei Lavori** pari a euro €
11.363,27
(undicimilatrecentosessantatre/27).
- La somma di Euro 1.377,56 a riconoscimento della documentazione da produrre per il rispetto ed attuazione dell'obbligo a non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. DNSH è suddivisa nella fase progettuale, riconoscendo il 30%, e nella fase esecutiva, riconoscendo il 70%.
3. Il corrispettivo, determinato a **"corpo"**, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
 4. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
 5. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore avrà diritto ad un adeguamento del corrispettivo qualora, all'esito della progettazione da sviluppare, l'importo dei lavori abbia subito un incremento rispetto all'importo degli stessi indicato nel progetto a base dell'OdA e detto incremento sia dovuto esclusivamente all'applicazione del diverso prezzario vigente al momento dell'emissione dell'OdA. L'adeguamento potrà essere riconosciuto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, solo previa espressa richiesta dell'Appaltatore, che dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di dieci giorni a far data dalla consegna della versione finale



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



degli elaborati di progetto, all'esito dell'eventuale valutazione positiva da parte del Soggetto



Attuatore, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale adeguamento deve rientrare nella somma finanziata dell'opera. Il corrispettivo sarà corrisposto con le medesime modalità previste al comma 13.

6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.
10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.
11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
12. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 31 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale di ciascuna fase. In particolare sarà corrisposta nei termini indicati all'art. 31 entro giorni 15 dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP separatamente per la prima fase contrattuale per le attività di cui al presente articolo punto 2 lettera a) (ossia dall'effettivo inizio della progettazione) e per la seconda fase contrattuale alla lettera b) (ossia dall'effettivo inizio dei lavori). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



13. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà



pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Variante:

L'onorario relativo alla fase progettuale sarà corrisposto in un'unica rata all'approvazione della variante stessa.

b. Direzione dei lavori e CSE Il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere, secondo la seguente specifica:

- primo acconto del 70% al raggiungimento del 70% dell'importo dei lavori (complessivi);
- secondo acconto del 20% successivamente all'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- saldo del 10% all'emissione del collaudo

Su tutti gli importi dei pagamenti intermedi verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 30, comma 5 bis D.gs. 50/2016 e s.m.i., che saranno svincolati in occasione del pagamento a saldo dell'attività previa verifica della regolarità contributiva

14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
15. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: 100000014878, Banca: Intesa San Paolo, Agenzia: Filiale 1 – Torino.
16. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - Cognome e nome: Enrico Pogolotti
 - Cognome e nome: Alessandra Neri
 - Cognome e nome: Maria Fiore

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

17. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del



contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

18. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 47 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante Appendice 2 fideiussione n. 28020058352 in data 17 febbraio 2025 rilasciata dalla società Tokio Marine Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia, agenzia 1, per un importo pari a € 7.684,50.
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale contraddistinta al n. PI-5020622300, sottoscritta in data 14/07/2023 rilasciata dalla società Arch Insurance (EU) DAC (intermediario Business e servizi industriali s.r.l.), per un importo pari a € 758.700,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 38 delle Condizioni Generali.
4. L'Appaltatore ha prodotto polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati con specifico riferimento ai lavori progettati, per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di DL e CSE costituita mediante polizza n. OX00033143 in data 9 agosto 2024 rilasciata dalla società REVO Specialty LiabilityXActivities, per un importo pari a € 500.000,00.

5. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti



dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore.

6. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
7. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1 % (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, fino al raggiungimento del 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 29 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



3. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del



Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

4. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 29 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 49 e 50 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, co. 19, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



OG2 - OG11

obblighi



previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l'Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.
8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, co. 6, dell'Accordo Quadro.
9. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale e di quelli previsti dalla normativa antimafia, prescritti *ex lege* e dalla *lexspecialis*, avviate da Invitalia in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti
10. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 37 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto



corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 58 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli



archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 22 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Torino

L'Appaltatore

Ing. Luciano Luciani
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Luciani Luciano
Ingegnere
Firmato il 19/02/2025 11:46
Seriale Certificato: 143950649960885984381593664707744558069

Valido dal 14/03/2022 al 13/03/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Soggetto Attuatore

arch. Eros Primo
(firmato digitalmente)



EROS PRIMO
COMUNE DI TORINO
20.02.2025 18:09:05
GMT+01:00

Devono intendersi estese a tale
Atto Integrativo le riserve di cui
al
contratto sottoscritto in data
24/10/2023

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)



- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 – (Incompatibilità)
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

Ing. Luciano Luciani



Firmato digitalmente da:
Luciani Luciano
Ingegnere
Firmato il 19/02/2025 11:47
Seriali Certificato: 14305064906085984381593664707744558069
Valido dal 14/03/2022 al 13/03/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo per complessivi Euro 160,00 relativi al presente contratto mediante modello F 24, a cui è stato attribuito dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate il numero di protocollo telematico B0306901001070225 in data 07/02/2025 e il cui addebito effettuato dalla banca di appoggio dell'impresa è agli atti.

L'Appaltatore

Ing. Luciano Luciani



Firmato digitalmente da:
Luciani Luciano
Ingegnere
Firmato il 19/02/2025 11:48
Seriali Certificato: 14305064906085984381593664707744558069
Valido dal 14/03/2022 al 13/03/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3